

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del ... 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sui prodotti chimici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. f, k e l nonché 4

f. *Abrogata*

k. *scenario d'esposizione*: l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante controlla o raccomanda agli utilizzatori di controllare l'esposizione dell'essere umano e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono anche coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso;

l. *classe di pericolo*: la natura del pericolo fisico, del pericolo per la salute o del pericolo per l'ambiente.

⁴ Ai fini della corretta interpretazione del regolamento (CE) n. 1907/2006² e del regolamento (CE) n. 1272/2008³ a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le equivalenze contenute nell'allegato 5.

RS

¹ **RS 813.11**

² Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 253/2011, GU L 69 del 16.03.11, pag. 7. Questo testo può essere consultato all'indirizzo seguente:
http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.asp

³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1. Questo testo può essere consultato all'indirizzo seguente:
http://echa.europa.eu/legislation/classification_legislation_en.asp

Art. 3 Proprietà pericolose

Sono considerati pericolosi:

- a. le sostanze che soddisfano i criteri relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute o ai pericoli per l'ambiente definiti nell'allegato I parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/2008⁴;
- b. i preparati che presentano una delle proprietà menzionate negli articoli 4–6 e meglio definite nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE⁵.

Art. 4 Proprietà fisico-chimiche pericolose

I preparati hanno proprietà fisico-chimiche pericolose se presentano una delle seguenti caratteristiche:

a.–e. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 5 Proprietà pericolose per la salute

I preparati hanno proprietà pericolose per la salute se presentano una delle seguenti caratteristiche:

a.–e. *Concerne soltanto il testo francese*

- f. *sensibilizzanti*: se per inalazione o attraverso il contatto con la pelle possono suscitare reazioni di ipersensibilità, cosicché in occasione di una futura esposizione al preparato si manifestano disturbi caratteristici;

g.–i. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 6 Proprietà pericolose per l'ambiente

I preparati hanno proprietà pericolose per l'ambiente se, in caso di immissione nell'ambiente, comportano o possono comportare un pericolo immediato o tardivo per una o più componenti ambientali.

Art. 6a Persistenza, bioaccumulo e tossicità

¹ Sono considerate *persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)* le sostanze che soddisfano i criteri definiti nella parte 1 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006⁶.

⁴ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

⁵ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giu. 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE, GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1. Questo testo può essere consultato all'indirizzo seguente. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/main67_548/index_it.htm.

⁶ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

² Sono considerate *molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)* le sostanze che soddisfano i criteri definiti nella parte 2 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Art. 7 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se gli oggetti contengono sostanze pericolose elencate nell'allegato 7, il fabbricante deve verificare se, in caso di impiego degli oggetti conforme allo scopo previsto o in caso di smaltimento conforme alle prescrizioni, tali sostanze possono mettere in pericolo la salute dell'essere umano.

Art. 7a Disposizioni speciali

¹ *Abrogato*

² Una classificazione secondo l'articolo 10 capoverso 2 è obbligatoria per:

- a. *Abrogata*⁷;
- b. i preparati.

³ *Abrogato*

Art. 8 Classificazione da parte del fabbricante

¹ Il fabbricante di una sostanza procede alla classificazione secondo le seguenti disposizioni:

- a. gli articoli 5–15 del regolamento (CE) n. 1272/2008⁸;
- b. l'articolo 4 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, se il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha stabilito una classificazione ufficiale ai sensi dell'articolo 9.

² Il fabbricante che conformemente all'articolo 52 è tenuto a redigere una scheda di dati di sicurezza deve, oltre al capoverso 1:

- a. classificare le sostanze secondo i criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE⁹; oppure
- b. riprendere la classificazione ufficiale delle sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, tabella 3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

³ La classificazione ha luogo:

- a. per le vecchie sostanze: in base ai dati acquisiti secondo l'articolo 7 capoverso 3;
- b. per le nuove sostanze: in base ai dati del fascicolo tecnico secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera b.

⁷ Secondo la versione della modifica del 10 novembre 2010 (RU **2010** 5223)

⁸ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

⁹ Cfr. nota relativa all'art. 3 lett. b.

Art. 10 Principio

¹ Il fabbricante di un preparato procede alla classificazione dei preparati secondo gli articoli 11–15.

² Oltre al capoverso 1, il fabbricante può procedere alla classificazione dei preparati secondo le seguenti disposizioni:

- a. gli articoli 5–15 del regolamento (CE) n. 1272/2008¹⁰; oppure
- b. l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Art. 16a, frase introduttiva

È determinante per le quantità di sostanza menzionate negli articoli 17, 18, 18b, 22, 25, 59, 60 e nell'allegato 3:

Art. 25 Obbligo di comunicazione

Se la quantità determinante secondo l'articolo 16a è pari o superiore a una tonnellata all'anno e questa nuova sostanza non è assoggettata all'obbligo di notifica secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera d, il fabbricante o il suo rappresentante esclusivo deve darne comunicazione all'organo di notifica prima di immettere per la prima volta sul mercato la nuova sostanza in quanto tale o quale componente di un preparato o di un oggetto dal quale la sostanza è destinata a essere liberata in condizioni d'impiego normali o ragionevolmente prevedibili.

*Titolo prima dell'art. 34a***Capitolo 4: Imballaggio ed etichettatura****Sezione 1: Imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose****Art. 34a** Imballaggio

Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve imballarle conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1272/2008¹¹.

Art. 34b Etichettatura

¹ Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose deve etichettarle conformemente agli articoli 17 paragrafo 1, 18 (ad esclusione del par. 2, comma 2)–23, 25 paragrafi 1, 3, 4 e 6, 26–28, 29 paragrafi 1–3, 31, 32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento (CE) n. 1272/2008¹².

² Oltre al capoverso 1, l'etichettatura deve adempiere i seguenti requisiti:

- a. deve recare il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qualora la sostanza sia importata da uno Stato membro dello SEE e non sia

¹⁰ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

¹¹ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

¹² Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

destinata a essere fornita al pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona definita all'articolo 17 paragrafo 1 lettera a della direttiva 1272/2008/CE;

- b. deve essere formulata, per analogia, nelle lingue di cui all'articolo 47 capoversi 1 e 3.

³ Gli elementi dell'etichettatura che risultano dai requisiti contenuti in altri atti legislativi sono indicati nella sezione riservata alle informazioni supplementari secondo l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁴ Se il nome della nomenclatura IUPAC della sostanza secondo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008 supera i 100 caratteri, può essere utilizzato uno degli altri nomi, purché l'annuncio di cui all'articolo 64 contenga sia il nome figurante nella nomenclatura IUPAC sia l'altro nome utilizzato.

Titolo prima dell'art.34c

Sezione 2: Imballaggio ed etichettatura di preparati

Art. 34c Disposizioni generali

¹ Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi preparati deve imballarli ed etichettarli secondo le seguenti disposizioni:

- b. gli articoli 35–50, se sono classificati esclusivamente secondo l'articolo 10 capoverso 1;
- b. gli articoli 34a e 34b, se sono classificati secondo l'articolo 10 capoverso 2.

² Una doppia etichettatura secondo il capoverso 1 lettere a e b non è ammessa.

Art. 35 cpv. 1

¹ Gli imballaggi devono essere di natura tale che i preparati pericolosi in essi contenuti non comportino pericoli per l'essere umano e l'ambiente durante l'imballaggio, la conservazione e il trasporto.

Art. 36, frase introduttiva

Gli imballaggi di preparati pericolosi venduti al pubblico devono presentare una struttura tale da non:

Art. 37 cpv. 1 e 2

¹ I contenitori di preparati che sono venduti al pubblico devono essere muniti di chiusure di sicurezza a prova di bambino se:

- a. i preparati sono designati come tossici o corrosivi;

- b. i preparati sono designati come nocivi per la salute con la frase R 65; sono eccettuati gli imballaggi aerosol o i contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato;
- c. i preparati contengono almeno il 3 per cento di metanolo (n. CAS¹³ 67-56-1) o almeno l'1 per cento di diclorometano (n. CAS 75-09-2).

² I contenitori di preparati venduti al pubblico ed etichettati come tossici, nocivi per la salute, corrosivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili devono recare indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto. Sono eccettuati gli aerosol etichettati soltanto come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

Titolo prima dell'art.39

Abrogato

Art. 39, rubrica e cpv. 1

Etichettatura di preparati pericolosi

¹ L'etichettatura di preparati pericolosi deve recare le seguenti informazioni:

- a. il nome del preparato;
- b. il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante; qualora il preparato sia importato da uno Stato membro dello SEE e non sia destinato a essere fornito al pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE, secondo l'articolo 10 paragrafo 2.2 della direttiva 1999/45/CE¹⁴;
- c. per i preparati venduti al pubblico: la quantità contenuta;
- d. i simboli e le designazioni di pericolo secondo l'allegato 1 numero 1;
- e. le frasi R secondo l'allegato 1 numero 2 per indicare i rischi particolari;
- f. le frasi S secondo l'allegato 1 numero 3 per indicare i consigli di prudenza;
- g. il nome chimico delle sostanze pericolose di un preparato secondo l'allegato 1 numero 4.
- h. *Abrogata*

Art. 40 Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari

Oltre alle informazioni richieste conformemente all'articolo 39, per i preparati che presentano rischi particolari si applicano le disposizioni dell'allegato 1 numero 5.

¹³ Numero stabilito dal Chemical Abstract Service (CAS), volto ad agevolare l'identificazione delle sostanze.

¹⁴ Cfr. nota relativa all'art. 12 cpv. 1.

Art. 43 Utilizzazione di un nome chimico alternativo

¹ Il fabbricante di un preparato può utilizzare un nome chimico alternativo per una sostanza se:

- a. dimostra che la divulgazione di un nome di una sostanza sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza presenta un rischio per il suo segreto professionale, in particolare per la sua proprietà intellettuale; e
- b. la sostanza è conforme ai criteri secondo l'allegato I parte 1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008¹⁵.

² Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.

³ Il fabbricante che intende utilizzare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all'organo di notifica.

⁴ L'utilizzazione di un nome chimico alternativo può essere chiesta per un preparato:

- a. con una determinata composizione;
- b. con un determinato nome commerciale o una determinata designazione;
- d. che ha determinati impieghi.

⁵ L'autorizzazione per l'utilizzazione di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante e non è trasferibile.

Art. 44, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. d

Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo

¹ La domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo di un preparato deve recare:

- d. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 45 Divieto di etichettare in modo ingannevole

I preparati pericolosi non devono essere etichettati o presentati in modo tale da destare l'impressione che non siano pericolosi; in particolare non devono essere provvisti di indicazioni quali «non tossico», «non nuoce alla salute», «rispettoso dell'ambiente», «non inquinante» o «ecologico».

Art. 46 cpv. 1

¹ Sugli imballaggi di preparati od oggetti, il fabbricante può inoltre usare le indicazioni di pericolo per l'ambiente e le indicazioni di misure di protezione secondo l'allegato I numero 7.

¹⁵ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

Art. 47 cpv. 3

³ D'intesa con singoli utilizzatori finali commerciali, i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese.

Art. 48a cpv. 1

¹ L'organo di notifica può, d'intesa con gli organi di valutazione, concedere deroghe concernenti le disposizioni di etichettatura e di imballaggio per taluni preparati o gruppi di preparati, autorizzando che non siano etichettati o che lo siano in un altro modo adeguato se:

- a. gli imballaggi sono troppo piccoli o altrimenti non adatti a un'etichettatura conforme agli articoli 39–47, oppure
- b. i preparati sono forniti in una quantità talmente piccola che non presentano alcun rischio per l'essere umano o l'ambiente.

Art. 49, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva

Etichettatura di preparati pericolosi per l'esportazione

¹ Chi esporta preparati pericolosi deve etichettarli, osservando le pertinenti norme internazionali, almeno con i seguenti dati:

Art. 50 cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 3

² L'articolo 39 non si applica ai seguenti preparati pericolosi, se nella forma immessa sul mercato non costituiscono un pericolo per la salute dell'essere umano, in seguito a inalazione, ingestione o contatto con la pelle, né per le acque:

³ I preparati classificati come nocivi per inalazione non devono essere designati come nocivi con la frase R 65 se sono immessi sul mercato in imballaggi aerosol o in contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato.

*Titolo prima dell'art. 50a***Capitolo 4a: Scenari d'esposizione e scheda di dati di sicurezza****Sezione 1: Scenari d'esposizione***Art. 50a*

¹ Il fabbricante di una sostanza esistente pericolosa o di una sostanza PBT o vPvB fornita a terzi in quanto tale in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all'anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d'esposizione.

^{1bis} Chi si procura una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d'esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno, per un'utilizzazione non descritta

nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d'esposizione per questa utilizzazione.

^{1ter} Il capoverso 1^{bis} non si applica se:

- a. lo scenario d'esposizione per la nuova utilizzazione comprende esclusivamente le condizioni descritte nello scenario d'esposizione della scheda di dati di sicurezza;
- b. la sostanza è presente nel preparato in concentrazione inferiore ai limiti menzionati nell'articolo 18 capoverso 3;
- c. la sostanza è utilizzata per scopi di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.

² Gli scenari d'esposizione devono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell'allegato I parte 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006¹⁶.

Titolo prima dell'art. 51

Sezione 2: Scheda di dati di sicurezza

Art. 52 lett. c ed f

Se vi è un obbligo di messa a disposizione secondo l'articolo 54, il fabbricante deve redigere una scheda di dati di sicurezza per:

- c. le sostanze che figurano nell'allegato 7;
- f. i preparati contenenti almeno una sostanza che figura nell'allegato 7 in un'unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;

Art. 53 Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura

¹ La scheda di dati di sicurezza deve adempiere i requisiti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006¹⁷.

^{1bis} Gli scenari d'esposizione che figurano nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 18a) o elaborati secondo l'articolo 50a devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza.

^{1ter} La classificazione deve figurare nella scheda di dati di sicurezza come segue:

- a. per le sostanze: la classificazione sia secondo l'articolo 8 capoverso 1 sia secondo l'articolo 8 capoverso 2;
- b. per i preparati etichettati secondo l'articolo 34c capoverso 1 lettera b: la classificazione sia secondo l'articolo 10 capoverso 1 sia secondo l'articolo 10 capoverso 2, per il preparato e i suoi componenti.

^{1quater} *Abrogato*

¹⁶ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

¹⁷ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

² Il DFI può, d'intesa con il DATEC e il DFE, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza.

Art. 54 Obbligo di messa a disposizione

¹ Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l'articolo 52 a persone che li utilizzano a titolo professionale o commerciale deve mettere a loro disposizione una scheda di dati di sicurezza.

² La scheda di dati di sicurezza deve essere messa a disposizione:

- a. in caso di fornitura di una sostanza o un preparato ai sensi dell'articolo 52 lettere a–c: al più tardi al momento della prima fornitura e, su richiesta, in caso di fornitura successive;
- b. in caso di fornitura di un preparato ai sensi dell'articolo 52 lettere d–g: su domanda al momento della fornitura.

³ Se le sostanze e i preparati sono forniti per il commercio al dettaglio, la scheda di dati di sicurezza deve essere messa a disposizione qualora l'utilizzatore professionale o commerciale la chieda.

⁴ La scheda di dati di sicurezza deve essere messa a disposizione:

- a. a titolo gratuito;
- b. nelle lingue ufficiali desiderate dal destinatario o, di comune intesa, in un'altra lingua;
- c. su supporto elettronico o cartaceo.

Art. 55 Aggiornamento

¹ Il fabbricante deve aggiornare la scheda di dati di sicurezza tempestivamente in caso di nuove informazioni importanti.

² Il fornitore deve mettere la scheda di dati di sicurezza aggiornata a disposizione di tutti i destinatari professionali o commerciali ai quali ha fornito la sostanza o il preparato in questione negli ultimi 12 mesi.

³ Non occorre mettere a disposizione le schede di dati di sicurezza aggiornate se sono consegnate nell'ambito del commercio al dettaglio.

Titolo prima dell'art. 56

Abrogato

Art. 56b–56e

Abrogati

Art. 61 Sostanze e preparati soggetti all'obbligo di annuncio

Il fabbricante deve comunicare all'organo di notifica le sostanze e i preparati menzionati nell'articolo 52 entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato se:

Art. 62 e 63

Abrogati

Art. 64 Contenuto dell'annuncio

¹ L'annuncio deve contenere i seguenti dati:

- a. il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- b. il nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2.2 della direttiva 1999/45/CE¹⁸ o dell'articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento (CE) n. 1272/2008¹⁹ se l'etichettatura non reca l'identità del fabbricante;
- c. per le sostanze:
 1. il nome chimico secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del regolamento (CE) n. 1272/2008,
 2. il numero CAS,
 3. il numero CE,
 4. la classificazione e l'etichettatura,
 - 4^{bis}. gli impieghi previsti,
 - 4^{ter}. per le sostanze pericolose per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
 - 4^{quater}. per le sostanze fabbricate intenzionalmente in una grandezza di 1–100 nanometri in due o tre dimensioni: i dati sulla composizione del nucleo e, se del caso, sul rivestimento della superficie e della funzionalizzazione, nonché i dati sulla forma e sulla grandezza media e, se queste informazioni sono disponibili, sulla distribuzione granulometrica e sullo stato fisico,
 5. se del caso, l'identificazione come sostanza PBT o vPvB,
 6. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempre che il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile;
 7. *Abrogato*
- d. per i preparati:
 1. il nome commerciale,

¹⁸ Cfr. nota relativa all'art. 12 cpv. 1.

¹⁹ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

2. i dati relativi ai componenti secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,
3. *Abrogato*
4. la classificazione e l'etichettatura,
5. gli impieghi previsti,
6. lo stato fisico,
7. per i preparati pericolosi per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
8. per i preparati che contengono sostanze fabbricate intenzionalmente in una grandezza di 1–100 nanometri in due o tre dimensioni: i dati sulla composizione del nucleo e, se del caso, sul rivestimento della superficie e della funzionalizzazione, nonché i dati sulla forma e sulla grandezza media e, se queste informazioni sono disponibili, sulla distribuzione granulometrica e sullo stato fisico.

Art. 65 Annuncio esaustivo

Per i preparati pericolosi venduti al pubblico è necessario annunciare la composizione completa all'organo di notifica. Gli elementi costitutivi non pericolosi possono essere denominati, conformemente all'allegato VI parte B della direttiva 1999/45/CE²⁰, con un nome che designa i principali gruppi funzionali o con un nome sostitutivo.

Art. 66 Forma dell'annuncio e dell'annuncio esaustivo

L'annuncio e l'annuncio esaustivo devono essere fatti:

- a. per mezzo di un modulo elettronico o, in casi motivati, su supporto cartaceo elaborabile elettronicamente;
- b. in una lingua ufficiale o in inglese.

² *Abrogato*

Art. 67 Modifiche

¹ Le modifiche dei dati secondo gli articoli 64 e 65 devono essere comunicate entro tre mesi.

² Se, nel caso di sostanze e preparati pericolosi per l'ambiente, la quantità annuale effettivamente fornita non corrisponde alla categoria quantitativa annunciata, occorre comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo la quantità effettivamente

²⁰ Cfr. nota relativa all'art. 12 cpv. 1.

fornita l'anno precedente secondo le categorie menzionate nell'articolo 64 lettera c numero 4^{bis}.

Art. 68 Forma particolare dell'adempimento dell'obbligo di annuncio

L'obbligo di annuncio secondo l'articolo 61 è considerato adempiuto se è stata presentata una domanda di utilizzazione di un nome chimico sostitutivo (art. 44) e l'organo di notifica dispone delle informazioni richieste nell'articolo 64 lettere a b e d e, se del caso, nell'articolo 65.

Art. 69 lett. a, c e j

a. *Abrogata*

- c. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi e ricerca;
- j. i preparati non pericolosi in imballaggi che non superano 125 ml di contenuto, se sono fabbricati in Svizzera e forniti direttamente dal fabbricante al consumatore finale.

Art. 75 Pubblicità

¹ La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa immagine della loro pericolosità per l'essere umano e l'ambiente o della loro compatibilità con l'ambiente né indurre a impieghi e modi di smaltimento non appropriati o abusivi.

² Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico», «innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al contempo le proprietà così designate sono meglio precisate.

³ Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi o per preparati che contengono sostanze pericolose acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l'etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.

⁴ Le sostanze e i preparati non possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono essere immessi sul mercato.

Art. 75a Condizioni per l'esportazione

¹ Le sostanze e i preparati possono essere esportati se:

- a. non sono vietati nel Paese d'esportazione;
- b. dalle circostanze risulta chiaro che non potrebbero essere destinati a scopi illeciti;
- c. le condizioni dell'articolo 49 sono soddisfatte.

² L'organo di notifica può verificare, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, se le condizioni per l'esportazione di una sostanza o di un preparato secondo il capoverso 1 sono soddisfatte.

*Titolo prima dell'art. 76***Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati pericolosi dei gruppi 1 e 2***Art. 76* Sostanze e preparati pericolosi dei gruppi 1 e 2

¹ Per sostanze e preparati pericolosi del gruppo 1 s'intendono le sostanze e i preparati:

- a. la cui etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008²¹ reca almeno un elemento di cui all'allegato 6 numero 1.1 della presente ordinanza; oppure
- b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e la cui etichettatura reca almeno un elemento elencato all'allegato 6 numero 2.1 della presente ordinanza.

² Per sostanze e preparati pericolosi del gruppo 2 s'intendono le sostanze e i preparati:

- a. la cui etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 reca almeno un elemento elencato all'allegato 6 numero 1.2 della presente ordinanza; oppure
- b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e la cui etichettatura reca almeno un elemento elencato all'allegato 6 numero 2.2 della presente ordinanza.

Art. 77 Conservazione

¹ Per quanto concerne la conservazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 si applica l'articolo 72.

² Chi conserva sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 deve provvedere affinché non siano accessibili a persone non autorizzate.

³ Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 che non sono forniti a titolo commerciale possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori etichettati con i necessari simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo adeguati.

²¹ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

Art. 78 Esclusione della vendita a libero servizio

¹ Le sostanze e i preparati del gruppo 2 destinati al pubblico sono esclusi dalla vendita a libero servizio.

² Il capoverso 1 non si applica ai carburanti.

Art. 79 cpv. 1 e 2

¹ Le sostanze e i preparati del gruppo 1 non possono essere forniti al pubblico.

² Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 non possono essere forniti a titolo commerciale alle persone minorenni o interdette.

Art. 80 Obblighi particolari concernenti la fornitura

¹ Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 1 deve informare esplicitamente l'acquirente sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.

² Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato del gruppo 2 deve informare l'acquirente in modo adeguato, all'atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.

³⁻⁴ *Abrogati*

⁵ Le sostanze e i preparati secondo il capoverso 2 possono essere forniti soltanto a persone delle quali il fornitore può supporre che siano capaci di discernimento e che possano rispettare l'obbligo di diligenza secondo l'articolo 8 LPChim e i requisiti secondo l'articolo 28 LPAmb.

⁶ Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di carburanti.

Art. 81 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce, a titolo commerciale, le sostanze o i preparati seguenti:

- a. del gruppo 1 a un consumatore finale professionale;
- a. del gruppo 2 al pubblico o a un consumatore finale professionale.

^{1^{bis}} Il DFI può prevedere eccezioni al capoverso 1.

Art. 82 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

¹ In caso di furto o perdita di sostanze e preparati del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita deve annunciarlo senza indugio alla polizia.

² La polizia informa l'autorità cantonale competente per l'applicazione della presente ordinanza e l'Ufficio federale di polizia.

³ Chi immette erroneamente sul mercato una sostanza o un preparato dei gruppi 1 e 2 deve annunciarlo all'autorità cantonale competente per l'applicazione della presente ordinanza.

⁴ L'autorità cantonale decide se avvertire l'opinione pubblica su eventuali pericoli secondo i capoversi 1 e 3.

Art. 83 Campioni

Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a scopi pubblicitari soltanto a utilizzatori professionali o commerciali.

Art. 83a Sostanze e preparati destinati all'autodifesa

¹ Per quanto concerne l'utilizzazione di sostanze e preparati destinati all'autodifesa, si applicano per analogia gli articoli 77, 79 capoversi 2 e 3, 80 capoversi 2 e 5, 81, 82 capoversi 3 e 4 e 83.

² Le sostanze e i preparati destinati all'autodifesa sono esclusi dalla vendita a libero servizio.

Titolo prima dell'art. 83b

Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti

Art. 83b Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti

¹ Le sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006²² sono considerate estremamente preoccupanti se sono iscritte nell'allegato 7 (elenco delle sostanze candidate).

² Le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate che figurano nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono riprese nell'allegato 1.17 dell'ORRPChim²³.

Art. 83c Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti

¹ Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza estremamente preoccupante in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso deve fornire al destinatario le seguenti informazioni:

- a. il nome della sostanza; e
- b. le informazioni necessarie di cui dispone per permettere l'utilizzazione sicura dell'oggetto.

² La persona di cui al capoverso 1 deve fornire queste informazioni gratuitamente:

- a. in modo spontaneo alle persone che utilizzano l'oggetto a titolo professionale o commerciale;
- b. su domanda al pubblico ed entro un termine di 45 giorni.

²² Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

²³ **RS 814.81**

Art. 97a

D'intesa con l'UFAM e la SECO, l'UFSP adegua l'allegato 7. Prende in considerazione le modifiche dell'elenco menzionato nell'articolo 59 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006²⁴.

Art. 100 cpv. 2

² Nell'ambito di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se:

- a. gli obblighi di notifica, di comunicazione e di annuncio (art. 16, 25, 61, 67, 68) nonché le disposizioni relative alle informazioni ulteriori (art. 59) sono stati adempiuti;
- b. l'imballaggio è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 34a e 34c–37);
- c. l'etichettatura è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 34b, 39–50 e all. 1);
- d. le prescrizioni relative alla messa a disposizione, all'aggiornamento e alla conservazione della scheda di dati di sicurezza (art. 54–56) sono rispettate e se le indicazioni figuranti sulla scheda non sono palesemente scorrette;
- e. le prescrizioni sulla pubblicità (art. 75) e i campioni (art. 83) sono rispettate;
- f. l'obbligo di fornire informazioni durante la consegna di un oggetto contenente una sostanza estremamente preoccupante (art. 83c) è adempiuto.

Art. 110b cpv. 1, 2 e 3 lett. a

Abrogati

Art. 110c cpv. 3

Abrogato

Art. 110d Disposizioni transitorie della modifica del 1° dicembre 2012

¹ Se la modifica della presente ordinanza richiede un adeguamento dell'imballaggio o dell'etichettatura, le sostanze imballate ed etichettate conformemente alle disposizioni previgenti del regolamento (CE) n. 1272/2008²⁵ possono:

- a. essere immesse sul mercato dal fabbricante fino al 30 novembre 2013;
- b. essere fornite ai consumatori finali fino al 30 novembre 2014.

²⁴ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

²⁵ Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2009, pag. 1, modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 790/2011, GU L 235 del 05.09.2009, pag. 1. Questo testo può essere consultato all'indirizzo seguente: http://echa.europa.eu/legislation/classification_legislation_en.asp

² La classificazione dei preparati secondo l'articolo 10 capoverso 2 può essere effettuata conformemente alle disposizioni previgenti del regolamento UE menzionato nel capoverso 1 fino al 31 maggio 2015.

³ I preparati che sono stati imballati ed etichettati secondo le disposizioni previgenti del regolamento menzionato nel capoverso 1 possono:

- a. essere immessi sul mercato dal fabbricante fino al 31 maggio 2016;
- b. essere forniti ai consumatori finali fino al 31 maggio 2017.

⁴ La domanda di utilizzazione di un nome chimico sostitutivo di cui all'articolo 43 può essere presentata sulla base dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CEE²⁶ fino al 31 maggio 2015.

⁵ Per le sostanze e i preparati per i quali è stata redatta una scheda di dati di sicurezza in virtù del diritto previgente, il fabbricante deve adempiere il suo obbligo secondo l'articolo 53 capoverso 1 fino al 1° dicembre 2014.

⁶ Per i preparati immessi sul mercato prima del 1° dicembre 2012 e che non erano soggetti all'obbligo di annuncio, il fabbricante deve adempiere il suo obbligo secondo l'articolo 61 fino al 1° dicembre 2013.

II

¹ Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 2 e 4 sono abrogati.

³ Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 5, 6 e 7 conformemente alla versione qui annessa.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato alla presente legge.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.

² L'articolo 7a capoverso 2 lettera b entra in vigore il 1° giugno 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

²⁶ Cfr. nota relativa all'art. 12 cpv. 1.

Allegato 1
(art. 39 cpv. 1, 40, 46, 47 cpv. 2 e 100 cpv. 2 lett. c)

Titolo

Etichettatura di preparati

N. 1.1, frase introduttiva

1.1 Simboli e indicazioni di pericolo

¹ Per l'etichettatura di preparati pericolosi si devono utilizzare i seguenti simboli e indicazioni di pericolo:

N. 1.2

1.2 Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo

¹ I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con i simboli e le indicazioni di pericolo appropriati.

² *Abrogato*

³ Se da una classificazione effettuata dal fabbricante risulta che un preparato dovrebbe essere contrassegnato con più simboli di pericolo, si applicano le regole seguenti:

- a. apponendo il simbolo di pericolo T⁺ o T, si può rinunciare ai simboli di pericolo X_n, X_i e C;
- b. apponendo il simbolo di pericolo C, si può rinunciare ai simboli di pericolo X_n e X_i;
- c. apponendo il simbolo di pericolo E, si può rinunciare ai simboli F, F⁺ e O;
- d. apponendo il simbolo di pericolo X_n, si può rinunciare al simbolo di pericolo X_i.

N. 2.3

2.3 Attribuzione delle frasi R

¹ I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con le frasi R appropriate.

² *Abrogato*

³ Per principio non devono figurare più di sei frasi R. Per ogni proprietà pericolosa risultante da una classificazione di un preparato, occorre tuttavia apporre almeno una frase R che indichi il pericolo principale. Le combinazioni di frasi R sono considerate come una frase R.

N. 2.4 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

2.4 Scelta delle frasi R

¹ *Abrogato*

² Le frasi R sono attribuite in funzione dei seguenti criteri e priorità:

N. 2.5 cpv. 1

2.5 Eccezioni

¹ *Abrogato*

N. 3.3

3.3 Attribuzione delle frasi S

¹ I preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con le frasi S appropriate. La scelta delle frasi S è retta dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE²⁷.

² *Abrogato*

³ Per principio non possono essere assegnate più di sei frasi S. Una combinazione di frasi S equivale a una frase S.

⁴ Occorre indicare una frase S sullo smaltimento del preparato, a meno che lo smaltimento del preparato o quello del relativo imballaggio non costituisca un evidente pericolo per l'essere umano o l'ambiente.

⁵ Per l'etichettatura di preparati pericolosi venduti al pubblico vale quanto segue:

- a. le frasi S 1, S 2 e S 45 sono obbligatorie per tutti i preparati tossici, molto tossici o corrosivi;
- b. la frase S 2 è obbligatoria per tutti i preparati pericolosi che non figurano nella lettera a, fatta eccezione per quelli classificati unicamente come pericolosi per l'ambiente;
- c. la frase S 46 è obbligatoria per tutti i preparati menzionati nella lettera b, a meno che la loro ingestione, in particolare da parte di bambini, non venga considerata innocua.

⁶ Le frasi S vanno scelte rispettando l'utilizzazione prevista e le condizioni prevedibili.

⁷ Nella scelta delle frasi S occorre evitare ridondanze ed equivoci.

⁸ Se per motivi tecnici non possono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio, le frasi S possono essere indicate su schede informative separate.

²⁷ Cfr. nota relativa all'art. 3 lett. b.

N. 3.4 cpv. 1

3.4 Eccezioni

¹ *Abrogato*

N. 5.4

5.4 Preparati contenenti cloro attivo

Concerne soltanto il testo tedesco

N. 5.6 cpv. 1

5.6 Preparati sotto forma di aerosol

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

N. 5.9

5.9 Preparati non classificati come pericolosi ma che contengono almeno una sostanza pericolosa e non sono venduti al pubblico

Concerne soltanto il testo tedesco.

N. 5.11 cpv. 1

5.11 Preparati pericolosi venduti al pubblico

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Allegato 3
(art. 16a, 17, cpv. 2, 18 cpv. 2 lett. b e 60 cpv. 1)

N. 2

2 Identificazione della sostanza

Occorre fornire le seguenti informazioni sulla sostanza:

- a. i dati conformemente al numero 2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n.1907/2006²⁸;
- b. per le sostanze fabbricate intenzionalmente in una grandezza di 1–100 nanometri in due o tre dimensioni: i dati relativi ai componenti del nucleo e, se del caso, del rivestimento della superficie e della funzionalizzazione.

N. 3 lett. e ed f

3 Informazioni sulla fabbricazione e l'impiego

Occorre fornire le seguenti informazioni:

- e. i dati sulle quantità di rifiuti e la composizione dei rifiuti risultanti dalla fabbricazione della sostanza, dall'utilizzo negli oggetti e dalle utilizzazioni identificate;
- f. le utilizzazioni sconsigliate (punto 1.2 della scheda di dati di sicurezza).

N. 4

4 Classificazione ed etichettatura

Occorre indicare:

- a. la classificazione della sostanza conformemente all'articolo 8 capoverso 1, per tutte le classi e le categorie di pericolo del regolamento (CE) n. 1272/2008²⁹. Se non è stata effettuata una classificazione per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo, occorre indicarne i motivi;
- b. l'etichettatura della sostanza secondo le disposizioni dell'articolo 34b;
- c. gli eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n.1272/2008.

N. 7

7 Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

²⁸ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

²⁹ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

Occorre fornire le seguenti informazioni:

- a. per le quantità determinanti secondo l'articolo 16a pari o superiori a 1 tonnellata all'anno:
 1. i riassunti di prove determinanti relativi alle informazioni menzionate nel punto 7 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006³⁰;
 2. per le sostanze fabbricate intenzionalmente in una grandezza di 1–100 nanometri in due o tre dimensioni: la forma e la grandezza media, nonché, se queste informazioni sono disponibili, la distribuzione granulometrica e lo stato fisico;
- b. per le quantità determinanti secondo l'articolo 16a pari o superiori a 100 tonnellate all'anno: oltre alle informazioni secondo la lettera a, i riassunti di prove determinanti relativi alle informazioni menzionate nel numero 7 dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1907/2006.

³⁰ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

Allegato 5
(Art. 2 cpv. 4)

Equivalenze di termini, prescrizioni e disposizioni particolari

Ai fini della corretta interpretazione del regolamento (CE) n. 1907/2006³¹ e del regolamento (CE) n. 1272/2008³², ai quali la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di termini, prescrizioni e disposizioni particolari:

1 Equivalenze di termini

Termini utilizzati nell'UE	Termini utilizzati in Svizzera
Fabbricante, fornitore, importatore, utilizzatore a valle	Fabbricante ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c
Immissione sul mercato	Immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim
Miscela	Preparato
Articolo	Oggetto
Sostanza intermedia	Prodotto intermedio ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera d

2 Disposizioni svizzere corrispondenti alle disposizioni comunitarie citate nel regolamento (CE) n. 1907/2006 e nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Disposizioni dell'UE	Disposizioni del diritto svizzero
Direttiva 86/609/CEE	Legge del 16 dicembre 2005 ³³ sulla protezione degli animali
Direttiva 98/8/CE	Ordinanza del 18 maggio 2005 ³⁴ sui biocidi
Direttiva 91/414/CEE	Ordinanza del 18 maggio 2005 ³⁵ sui prodotti fitosanitari
Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose	Disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta

³¹ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

³² Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

³³ RS 455

³⁴ RS 813.12

³⁵ RS 916.161

Decisione 95/320/CE della Commissione	Art. 50 cpv. 3 OPI ³⁶
Direttiva 98/24/EG	Legislazione sulla protezione dei lavoratori
Direttiva 2004/37/EG	Legislazione sulla protezione dei lavoratori
Valori limite nazionali di esposizione professionale	Elenco dei valori limite di esposizione sul posto di lavoro della SUVA
Direttiva 89/686/CEE	Ordinanza del 19 maggio 2010 ³⁷ sulla sicurezza dei prodotti
Direttiva 2008/98/CE	Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 ³⁸ sui rifiuti e ordinanza del 22 giugno 2005 ³⁹ sul traffico di rifiuti
Regolamento (CE) n. 2037/2000	Allegato 1.4 ORRPChim ⁴⁰
Regolamento (CE) n. 850/2004	Allegati 1.1, 1.9 e 1.16 ORRPChim
Regolamento (CE) n. 689/2008	Ordinanza PIC del 10 novembre 2004 ⁴¹
Direttiva 96/82/CE	Ordinanza del 27 febbraio 1991 ⁴² sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
Art. 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁴³	Art. 34 cpv. 2
Art. 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006	Art. 53
Art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006	Allegato 7
Art. 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008 ⁴⁴	Art. 43

³⁶ RS **832.30**

³⁷ RS **930.111**

³⁸ RS **814.600**

³⁹ RS **814.610**

⁴⁰ RS **814.81**

⁴¹ RS **814.82**

⁴² RS **814.012**

⁴³ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

⁴⁴ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

Allegato 6
(Art. 76)

Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

1 Sostanze e preparati etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008⁴⁵

1.1 Gruppo 1

a.	 in combinazione con	H300: Mortale se ingerito, o H310: Mortale a contatto con la pelle, o H330: Mortale se inalato, o combinazioni delle suddette indicazioni di pericolo
b.		
c.	Sostanze e preparati secondo l'allegato 1.10 ORRPChim etichettate con:  in combinazione con	H340: Può provocare alterazioni genetiche, o H350: Può provocare il cancro (<i>se inalato</i>), o H360: Può nuocere alla fertilità o al feto

1.2 Gruppo 2

a.	 in combinazione con	H301: Tossico se ingerito, o H311: Tossico a contatto con la pelle, o H331: Tossico se inalato, o combinazioni delle suddette indicazioni di pericolo
b.	 in combinazione con	H370: Provoca danni agli organi, o H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

⁴⁵ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

c.		H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
in combinazione con		
d.	Recipiente con una capacità superiore a 1 kg etichettato con:	
		H400: Molto tossico per gli organismi acquatici, o H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
in combinazione con		
e.		H250: Spontaneamente infiammabile all'aria, o H260: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente, o H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili
in combinazione con		
f.		EUH006: Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria, o EUH019: Può formare perossidi esplosivi, o EUH029: A contatto con l'acqua libera un gas tossico, o EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico, o EUH032: A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

2 Sostanze e preparati non ancora caratterizzati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008⁴⁶

2.1 Gruppo 1

a.		R28: Molto tossico per ingestione, o R27: Molto tossico a contatto con la pelle, o R26: Molto tossico per inalazione, o combinazioni delle suddette frasi R.
in combinazione con		

⁴⁶ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

b.		
c.	Sostanze e preparati secondo l'allegato 1.10 ORRPChim etichettati con:	
	 in combinazione con	R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie, o R45: Può provocare il cancro, o R49: Può provocare il cancro per inalazione, o R60: Può ridurre la fertilità, o R61: Può danneggiare i bambini non ancora nati

2.2 Gruppo 2

a.	 in combinazione con	R25: Tossico per ingestione, o R24: Tossico a contatto con la pelle, o R23: Tossico per inalazione, o combinazioni delle suddette frasi R.
b.	 in combinazione con	R39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi, o R48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
c.	 in combinazione con	R35: Provoca gravi ustioni, o R34: Provoca ustioni
d.	Recipiente con una capacità superiore a 1 kg etichettato con:	
	 in combinazione con	R50/53: Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti negativi per l'ambiente acquatico
e.	 in combinazione con	R17: Spontaneamente infiammabile all'aria, o R15: A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili
f.		R6: Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria, o R19: Può formare perossidi esplosivi

		R29: A contatto con l'acqua libera gas tossici e, o R31: A contatto con acidi libera gas tossici, o R32: A contatto con acidi libera gas molto tossici
--	--	--

Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candidate)

Il presente elenco corrisponde all'elenco di cui all'articolo 59 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006⁴⁷.

Denominazione della sostanza	Informazioni complementari sulla sostanza	Numero CE	Numero CAS	Motivo per l'inserimento nell'elenco
1,2,3-Trichloropropane		202-486-1	96-18-4	Carcinogenic and toxic for reproduction
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich		276-158-1	71888-89-6	Toxic for reproduction
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters		271-084-6	68515-42-4	Toxic for reproduction
1-Methyl-2-pyrrolidone		212-828-1	872-50-4	Toxic for reproduction
2,4-Dinitrotoluene		204-450-0	121-14-2	Carcinogenic
2-Ethoxyethanol		203-804-1	110-80-5	Toxic for reproduction
2-Ethoxyethyl acetate		203-839-2	111-15-9	Toxic for reproduction
2-Methoxyethanol		203-713-7	109-86-4	Toxic for reproduction
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA)		202-974-4	101-77-9	Carcinogenic
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)		201-329-4	81-15-2	vPvB
Acrylamide		201-173-7	79-06-1	Carcinogenic and mutagenic

⁴⁷ Cfr. nota relativa all'art. 2 cpv. 4.

Denominazione della sostanza	Informazioni complementari sulla sostanza	Numero CE	Numero CAS	Motivo per l'inserimento nell'elenco
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)		287-476-5	85535-84-8	PBT and vPvB
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.2 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two following conditions: a) Al ₂ O ₃ and SiO ₂ are present within the following concentration ranges: Al ₂ O ₃ : 43.5 – 47 % w/w, and SiO ₂ : 49.5 – 53.5 % w/w, or Al ₂ O ₃ : 45.5 – 50.5 % w/w, and SiO ₂ : 48.5 – 54 % w/w, b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm).		Extracted from Index no.: 650-017-00-8	Carcinogenic
Ammonium dichromate		232-143-1	7789-09-5	Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
Anthracene		204-371-1	120-12-7	PBT
Anthracene oil		292-602-7	90640-80-5	Carcinogenic[1], PBT and vPvB
Anthracene oil, anthracene paste		292-603-2	90640-81-6	Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction		295-275-9	91995-15-2	Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB
Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights		295-278-5	91995-17-4	Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB
Anthracene oil, anthracene-low		292-604-8	90640-82-7	Carcinogenic[2], mutagenic[3], PBT and vPvB
Benzyl butyl phthalate (BBP)		201-622-7	85-68-7	Toxic for reproduction
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)		204-211-0	117-81-7	Toxic for reproduction
Bis(tributyltin)oxide (TBTO)		200-268-0	56-35-9	PBT

Denominazione della sostanza	Informazioni complementari sulla sostanza	Numero CE	Numero CAS	Motivo per l'inserimento nell'elenco
Boric acid		233-139-2 / 234-343-4	10043-35-3 / 11113-50-1	Toxic for reproduction
Chromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid, Dichromic acid		231-801-5 - 236-881-5	7738-94-5 - 13530-68-2	Carcinogenic
Chromium trioxide		215-607-8	1333-82-0	Carcinogenic and mutagenic
Cobalt dichloride		231-589-4	7646-79-9	Carcinogenic and toxic for reproduction
Cobalt(II) carbonate		208-169-4	513-79-1	Carcinogenic and toxic for reproduction
Cobalt(II) diacetate		200-755-8	71-48-7	Carcinogenic and toxic for reproduction
Cobalt(II) dinitrate		233-402-1	10141-05-6	Carcinogenic and toxic for reproduction
Cobalt(II) sulphate		233-334-2	10124-43-3	Carcinogenic and toxic for reproduction
Diarsenic pentaoxide		215-116-9	1303-28-2	Carcinogenic
Diarsenic trioxide		215-481-4	1327-53-3	Carcinogenic
Dibutyl phthalate (DBP)		201-557-4	84-74-2	Toxic for reproduction
Diisobutyl phthalate		201-553-2	84-69-5	Toxic for reproduction
Disodium tetraborate, anhydrous		215-540-4	1303-96-4/ 12179-04-3	1330-43-4/Toxic for reproduction
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified:	Alpha-hexabromocyclododecane Beta-hexabromocyclododecane Gamma-hexabromocyclododecane	247-148-4 and 221-695-9	25637-99-4 3194-55-6 (134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8)	PBT
Hydrazine		206-114-9	302-01-2 / 7803-57-8	Carcinogenic
Lead chromate		231-846-0	7758-97-6	Carcinogenic and toxic for reproduction

Denominazione della sostanza	Informazioni complementari sulla sostanza	Numero CE	Numero CAS	Motivo per l'inserimento nell'elenco
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)		235-759-9	12656-85-8	Carcinogenic and toxic for reproduction
Lead hydrogen arsenate		232-064-2	7784-40-9	Carcinogenic and toxic for reproduction
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)		215-693-7	1344-37-2	Carcinogenic and toxic for reproduction
Pitch, coal tar, high temp.		266-028-2	65996-93-2	Carcinogenic, PBT and vPvB
Potassium chromate		232-140-5	7789-00-6	Carcinogenic and mutagenic
Potassium dichromate		231-906-6	7778-50-9	Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
Sodium chromate		231-889-5	7775-11-3	Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
Sodium dichromate		234-190-3	7789-12-0/ 10588-01-9	Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction
Strontium chromate		232-142-6	7789-06-2	Carcinogenic
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate		235-541-3	12267-73-1	Toxic for reproduction
Trichloroethylene		201-167-4	79-01-6	Carcinogenic
Triethyl arsenate		427-700-2	15606-95-8	Carcinogenic
Tris(2-chloroethyl)phosphate		204-118-5	115-96-8	Toxic for reproduction
Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres	are fibres covered by index number 650-017-00 - 8 in Annex VI, part 3, table 3.2 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two following conditions: a) Al ₂ O ₃ , SiO ₂ and ZrO ₂ are present within the following concentration ranges: Al ₂ O ₃ : 35 – 36 % w/w, and SiO ₂ : 47.5 – 50 % w/w, and ZrO ₂ : 15 - 17 % w/w, b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6		Extracted from Index no. 650-017-00-8	Carcinogenic

Denominazione della sostanza	Informazioni complementari sulla sostanza	Numero CE	Numero CAS	Motivo per l'inserimento nell'elenco
	or less micrometres (μm).			

[*] The EC number includes both anhydrous and hydrated forms of a substance and consequently the entries cover both these forms. The CAS number included may be for the anhydrous form only, and therefore the CAS number shown does not always describe the entry accurately.

[1] The substance does not meet the criteria for identification as a carcinogen in situations where it contains less than 0.005 % (w/w) benzo[a]pyrene (EINECS No 200-028-5)

[2] The substance does not meet the criteria for identification as a carcinogen in situations where it contains less than 0.005 % (w/w) benzo[a]pyrene (EINECS No 200-028-5) and less than 0.1 % w/w benzene (EINECS No 200-733-7.)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 18 maggio 2005⁴⁸ sui biocidi (OBioc)

Art. 2 cpv. 2 lett. b

² Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

- b. *sostanza potenzialmente pericolosa*: una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3 lettera a OPChim, che non è un principio attivo ed è presente nel biocida in una concentrazione tale che quest'ultimo deve per analogia essere classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 3 lettera b e 4–6 OPChim⁴⁹;

Art. 10 cpv. 3

³ I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati secondo l'articolo 35 capoverso 2, imballati secondo l'articolo 36 ed etichettati secondo l'articolo 38 capoverso 6. Per essi occorre inoltre redigere, mettere a disposizione, aggiornare e conservare una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 51–56 OPChim⁵⁰

Art. 34 cpv. 1 Bst. f

¹ Dopo l'omologazione, la registrazione o il riconoscimento non sono considerati in alcun caso confidenziali i seguenti dati:

- f. la denominazione di sostanze potenzialmente pericolose;

Art. 35 **Classificazione**

¹ Per la classificazione dei biocidi si applica per analogia l'articolo 10 OPChim⁵¹; là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento.

² Per la classificazione dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano gli articoli 8 e 9 OPChim.

³ *Abrogato*

⁴⁸ RS 813.12

⁴⁹ RS 813.11

⁵⁰ RS 813.11

⁵¹ RS 813.11

Art. 36 cpv. 1

¹ Per l'imballaggio dei biocidi si applica per analogia l'articolo 34c OPChim⁵² e per l'imballaggio dei principi attivi destinati ai biocidi l'articolo 34a OPChim. Là dove nell'OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi.

Art. 38 cpv. 2, 3 Frase introduttiva e 6

² Per l'etichettatura dei biocidi si applica per analogia l'articolo 34c OPChim⁵³. Là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare.

³ Oltre ai dati di cui al capoverso 2 occorre indicare

⁶ Per l'etichettatura dei principi attivi destinati a biocidi si applicano per analogia i capoversi 1–3 dell'articolo 34b OPChim.

Art. 40 Scheda di dati di sicurezza

Per i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi occorre redigere, mettere a disposizione e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 7 e 51–55 OPChim⁵⁴; non è necessario allegarvi gli scenari d'esposizione di cui all'articolo 53 capoverso 1bis OPChim; là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente

*Art. 41a**Abrogato**Art. 43* Fornitura

¹ Per la fornitura di biocidi si applicano gli articoli 73, 74 e 78–81 OPChim, nonché l'allegato 1.10 ORRPChim⁵⁵.

² I biocidi la cui etichettatura comprende uno degli elementi riportati all'allegato 6 numero 1.2 lettere a o b oppure numero 2.2 lettere a o b OPChim⁵⁶ non possono essere forniti al pubblico in generale.

Art. 45 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di biocidi si applica l'articolo 82 OPChim⁵⁷.

⁵² RS 813.11

⁵³ RS 813.11

⁵⁴ RS 813.11

⁵⁵ RS 814.81

⁵⁶ RS 813.11

⁵⁷ RS 813.11

Art. 62

Abrogato

2. Ordinanza del 18 maggio 2005⁵⁸ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim)

Allegato numero I numero 4

4 *Trattamento di una domanda di utilizzo di una designazione chimica alternativa (art. 43 cpv. 3 OPChim)* 400

⁵⁸ RS 813.153.1

